

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **48/1975** (ECLI:IT:COST:1975:48)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Udienza Pubblica del **08/01/1975**; Decisione del **20/02/1975**

Deposito del **06/03/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7685**

Atti decisi:

N. 48

SENTENZA 20 FEBBRAIO 1975

Deposito in cancelleria: 6 marzo 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 70 del 12 marzo 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Manfredi orietta ed altro, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Il pretore di Pontremoli, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1972 nel procedimento penale a carico di Manfredi Orietta ed altro, ha proposto, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in correlazione all'art. 54 del relativo Regolamento approvato con il r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui limita l'obbligo del commerciante di armi di registrare le operazioni giornaliere della vendita delle sole armi e non anche delle munizioni, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini: in ordine alle munizioni, infatti, soltanto il detentore acquirente sarebbe obbligato a farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., mentre il venditore sarebbe ingiustificatamente esonerato, dalla norma impugnata, dal porre in essere quella registrazione delle operazioni di vendita che costituisce il presupposto essenziale del controllo voluto dalla legge per tutelare la pubblica incolumità.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni del 23 gennaio 1973, chiede che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal pretore di Pontremoli.

Osserva l'Avvocatura che la denunciata disparità di trattamento è in realtà inesistente e trova una precisa e puntuale smentita in altre disposizioni dello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 55) e del relativo regolamento di esecuzione (art. 108), le quali rispettivamente impongono lo stesso obbligo della registrazione al commerciante di esplosivi di qualsiasi specie e disciplinano le modalità della registrazione della vendita dei materiali esplosivi.

All'udienza di discussione la difesa dello Stato si è riportata alle deduzioni scritte.

Considerato in diritto:

Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 35, comma primo, del t.u. delle leggi di p.s., in correlazione con l'art. 54 del relativo Regolamento, sarebbe in contrasto col principio di

eguaglianza, tutelato dall'art. 3, comma primo, della Costituzione, perché limiterebbe l'obbligo del commerciante di armi a tenere annotazione cronologica e nominativa delle operazioni di vendita delle sole armi e non anche di quelle delle munizioni. E ciò nonostante sia da ritenersi che da entrambe le operazioni possa derivare egualmente pericolo per la pubblica incolumità, oggetto della normativa penale.

La questione non è fondata.

Le munizioni che, per la naturale capacità ad esplodere e per la specifica previsione legislativa (veggasi elencazione contenuta nell'allegato A del Regolamento citato), sono catalogate tra le materie esplodenti, hanno nelle norme, sia del t.u. (artt. 46-57) che del Regolamento (artt. 81-110), ampia ed adeguata regolamentazione, anche per quanto si riferisce all'obbligo del venditore di tenere cronologica e nominativa annotazione delle relative operazioni di vendita. Il tutto come confermato, con espresse statuizioni, dagli artt. 55 del t.u. e 54 del Regolamento. E poiché l'assunta differenza di trattamento nelle due ipotesi non sussiste, manca ovviamente ogni base alla dedotta questione di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.